



Prot. 36107

del 30 MAG. 2014

OGGETTO: Ordinanza di regolamentazione delle emissioni sonore temporanee nei pubblici esercizi della cinta urbana

IL SINDACO

PREMESSO:

-CHE con precedenti ordinanze sindacali (nr. 36807 del 11/7/2007 e nr. 62990 del 23/11/2007) venivano stabiliti gli orari di attività per i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande previa audizione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, delle associazioni delle imprese esercenti le attività e del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica;

-CHE con provvedimento sindacale 25028/2001 “disciplina attività temporanee di trattenimenti musicali, manifestazioni e spettacoli, in luogo pubblico o aperto al pubblico nell’ambito della cinta urbana” veniva emanato un apposito atto di indirizzo per il corretto andamento delle attività di intrattenimenti musicali presso i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, con individuazione delle modalità di istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle stesse;

-CHE la Regione Puglia ha emanato il 12 febbraio 2002 la legge n° 3 dal titolo “Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”, con lo scopo della tutela dell’ambiente esterno e abitativo, per la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all’inquinamento acustico proveniente da sorgenti sonore, fisse o mobili, e per la riqualificazione ambientale, prevedendo all’articolo 2 la zonizzazione acustica del territorio;

CONSIDERATO altresì che si può considerare “cinta urbana” l’area della città che esclude le zone periferiche non residenziali e litoranee;

DATO ATTO CHE sempre più frequentemente pervengono segnalazioni da parte di cittadini residenti nei condomini situati nei pressi dei vari pubblici esercizi presenti nella cinta urbana, che lamentano il grave disturbo alla quiete ed al riposo provocato dall’utilizzo smodato di apparecchiature elettriche di amplificazione sonora in orario notturno;

ATTESO CHE, anche da parte delle Forze dell’Ordine operanti sul territorio sono giunte sollecitazioni per interventi mirati in tal senso (vedi da ultimo, nota trasmessa della locale Stazione Carabinieri in data 04/5/2014 acclarata al protocollo comunale in data 05/5/2014 nr. 29991);

CONSIDERATA anche la lettera indirizzata al Sindaco in data 26.05.2014, a mezzo PEC n. 0034901, da un gruppo di imprenditori turistici operanti in varie zone di vitalità della cinta urbana, contenente alcune proposte finalizzate a potenziare l’attrattività e la competitività del territorio che chiede espressamente all’Amministrazione l’emissione di una ordinanza sulle emissioni sonore, in conformità alla legge regionale 3 del 2002;

RITENUTO, per quanto fin qui espresso, di accogliere le rimostranze dei cittadini ma, alla luce delle sollecitazioni pervenute, di tenere anche in conto l’esigenza dei titolari dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, peraltro in relazione al momento congiunturale che l’economia del settore terziario sta attraversando;



RITENUTO, quindi, CHE si debbano per questo stabilire - nelle more comunque dell'adozione del provvedimento di zonizzazione acustica previsto dalla citata Legge Regionale nr. 3/2002 - limiti di orario alle emissioni sonore che non penalizzino le attività commerciali legate al settore dell'intrattenimento, anche al fine di evitare la migrazione della popolazione residente e dei turisti estivi verso le città vicine;

VISTO l'art.19 delle Linee guida tecniche per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annesse ai locali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (dehors), approvate con delibera di Giunta Comunale nr. 266 del 29/10/2012, esecutiva ai sensi di legge;

RILEVATO CHE consolidata giurisprudenza legittima il ricorso da parte del Sindaco all'adozione di ordinanze in materia di inquinamento acustico a tutela della quiete e del riposo;

VISTI:

- la legge 24/11/1981 n. 689;
- il D.P.C.M. 25/5/1990;
- il D.P.C.M. 1° marzo 1991 recante " Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- la legge 25/8/1991 n. 287;
- la legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995;
- il D.P.C.M. 14 novembre 1997 " Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore";
- il D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
- la legge 8/3/2000 n. 53;
- gli articoli 50 e 54 del T.U.O.EE.LL. - D.Lgs. nr.267/2000;
- la legge regionale n. 3 del 2002 e, in particolare, l'art. 17

ORDINA

Per tutte le motivazioni innanzi esposte

1. E' fatto obbligo per gli esercenti di contenere le emissioni sonore nei limiti di legge, seguendo le indicazioni contenute nell'articolo 17 della legge regionale 3 del 2002, comma 2, sul "livello continuo equivalente di pressione ponderato (A) [Leq (A)] misurato in facciata dell'edificio più esposto";
2. **Di derogare, limitatamente al periodo dal 12 giugno 2014 al 31 luglio 2014, all'orario di cessazione delle emissioni sonore temporanee legate a intrattenimento musicale** (sia con l'uso di strumenti elettroacustici che dal vivo) da parte dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, sia al chiuso che all'aperto (quindi dehors compresi) che insistono nella **cinta urbana** così come di seguito:
 - il venerdì, il sabato e i prefestivi: alle ore **01,00**;
 - Tutti gli altri giorni (ovvero, dalla domenica al giovedì): alle ore **00,30**;



Limitatamente al periodo dal 1° agosto 2014 al 09 settembre 2014

- il venerdì, il sabato e i prefestivi: alle ore **01,30**;
- Tutti gli altri giorni (ovvero, dalla domenica al giovedì): alle ore **00,30**;

I restanti giorni dell'anno restano fermi i limiti vigenti e dunque la cessazione delle emissioni sonore temporanee provenienti da manifestazioni musicali, ex articolo 17 della legge 3 del 2002, **non possono superare le ore 24.**

3. Nei confronti dei contravventori della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste secondo le modalità della legge nr. 689/81 e dunque il pagamento di una somma **da €. 516,00 a €. 5.164,00**. Per quanto attiene il superamento dei limiti di emissione sonora, saranno applicate le sanzioni amministrative in materia di inquinamento acustico di cui alla legge 3 del 2002, articolo 18: **da €. 260,00 a €. 1.100,00 euro.**

DISPONE

Che la presente ordinanza venga notificata ai titolari dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, al Comando di Polizia Locale Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di Molfetta, al Comando Compagnia Carabinieri, al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Molfetta, per quanto di propria competenza; e – altresì – trasmessa al Responsabile Servizio Igiene Pubblica della ASL BA di Molfetta, all'ARPAPUGLIA, via Oberdan n. 16 – Bari - all'Ufficio Relazione con il pubblico, all'Ufficio Albo Pretorio che ne curerà la pubblicazione sul sito Ufficiale del Comune ed agli uffici comunali Nucleo di Tutela Ambientale e Protezione Civile e di Polizia Amministrativa.

AVVERSO

La presente ordinanza, a norma dell'art. 3, comma 4°, della legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i., chiunque abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla notifica e/o pubblicazione al T.A.R. Puglia.

In alternativa, nel termine di 120 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità di cui alla narrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/7/1993.-

A norma della richiamata legge 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Ten. Gaetano Camporeale dell'Ufficio Nucleo di Tutela Ambientale e Protezione Civile, presso il Comando di Polizia Locale Municipale.



IL SINDACO

PAOLA NATALICCHIO